



Comune di CONCORDIA SAGITTARIA
Provincia di Venezia

***REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA RURALE***

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 16.12.2003

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 –OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:
 - 1) per le comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati;
 - 2) per condurre e custodire gli animali al pascolo e per impedire i furti campestri;
 - 3) per evitare i passaggi abusivi nelle private proprietà;
 - 4) per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione ed allo scolo, specialmente nei terreni bonificati e fognati, e per il buon regime delle acque di uso pubblico, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali;
 - 5) per regolare la spigolatura e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati, quando la popolazione vi abbia diritto;
 - 6) per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali;
 - 7) per il divieto di trasportare carichi in modo contrario alla conservazione in buon stato delle strade;
 - 8) circa i tempi e i modi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti, delle crittogame, delle piante nocive all'agricoltura, in quanto non vi provvedano leggi o regolamenti generali;
 - 9) per regolare l'esercizio della pastorizia e dell'industria del latte.

Art. 2 – SCOPI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento opera nelle zone agricole del territorio comunale dove per zona agricola debba intendersi qualsiasi zona del territorio comunale nella quale si svolga attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Municipale.

Art. 4 – INCARICATI DELLA VIGILANZA

1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco a mezzo del personale dell'Ufficio di Polizia municipale e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

Art. 5 – AGENTI GIURATI DI SOCIETÀ PRIVATE

1. Gli Agenti Giurati delle Società agrarie private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia rurale. I servizi di sorveglianza finalizzati alla semplice segnalazione alle Forze di Polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 6 – OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

TITOLO II NORME PARTICOLARI

CAPO I COMUNIONI DEI PASCOLI – CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO – FURTI CAMPESTRI

Art. 7 – COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI

1. Le comunioni generali dei pascoli sono regolate dalle norme del codice civile.-

Art. 8 – DIVIETO DI PASCOLO

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno.

2. A meno che il proprietario del fondo, od un suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

3. È vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Art. 9 - CASI DI OBBLIGO DI CHIUSURA DEI PASCOLI

1. Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 10 – PASCOLO ABUSIVO

1. Il bestiame, sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade di uso pubblico, viene trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando, le disposizioni dell'art. 843 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati.

Art. 11 – CUSTODIA DEGLI ANIMALI PASCOLANTI

1. Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia alle persone.-

2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Art. 12 – PASCOLO NOTTURNO

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 13 – TRANSITO DEL BESTIAME

1. Coloro che, estranei al Comune, debbono traversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada più breve eventualmente prevista, nè

Lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

2. Per la circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi, trova applicazione l'art. 184 del nuovo codice della strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 14 – DIFESA DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ORDINE E DELLA MORALE PUBBLICA

1. È vietato, secondo il disposto dell'art. 727 C.P., incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

2. È vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

3. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 15 – OSSERVANZA DELLE LEGGI

1. Per l'esercizio del pascolo sui beni privati vincolati si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

2. In pendenza della emanazione di tale regolamento, si osserveranno le norme per la utilizzazione di boschi e pascoli contenute nelle vigenti leggi e regolamenti forestali.

Art. 16 – FURTI CAMPESTRI

1. I furti campestri sono puniti ai sensi del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale,

CAPO II DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

Art. 17 – DIVIETO DI PASSAGGIO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI

1. È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

Art. 18 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria vengono qui richiamati gli art. 12 – 15 e 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e la legge Regionale n. 50 del 09.12.1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

2. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso, ferme restando le disposizioni dell'art. 843 del codice civile

CAPO III MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE ALTRE OPERE

Art. 19 – RINVIO

1. La materia trova disciplina nelle leggi e nei regolamenti generali statali e regionali e, in particolare, nei seguenti articoli del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1995, n. 285:

- 29: piantagioni e siepi;
- 30: fabbricati, muri e opere di sostegno;
- 31: manutenzione delle ripe;
- 32: condotte delle acque;
- 33: canali artificiali e manufatti sui medesimi.

CAPO IV DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI

Art. 20 – DIVIETO DI SPIGOLATURA

1. Senza il consenso del proprietario ovvero alla presenza dello stesso o suo rappresentante è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto

Art. 21 – FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie, salvo l'applicazione dell'art. 896 del codice civile in vigore di usi locali.-

Art. 22 – CARTELLI INDICATIVI PER ESCHE AVVELENATE

1. È fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta: CAMPO (o prato) AVVELENATO. Resta salvo quanto previsto dall'art. 21, lett. u) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

CAPO V DELLE STRADE VICINALI

Art. 23 – RINVIO

La materia trova disciplina:

- nella legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 51, 52, 53, 54 e 84;
- nel D.L. luogotenenziale 1 ° settembre 1918, n. 1446, convertito nella legge 13 aprile 1925, n. 473;
- nella legge 12 febbraio 1958, n. 126;
- nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; e successive modificazioni.

Art. 24 – DIVIETO DI ALTERAZIONE

1. È proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente.

2. L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 25 - ESPURGO DEI FOSSI

1. I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Art. 26 – POTATURA DELLE SIEPI

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

2. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

Art. 27 - ARATURA TERRENI ADIACENTI STRADE

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Art. 28 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

1. È proibito di deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.

2. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latitanti alle strade stesse.

Art. 29 - ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LE STRADE

1. Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

CAPO VI CONSERVAZIONE DELLE STRADE

Art. 30 – RINVIO

1. La materia è compiutamente disciplinata:
 - dal nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO VII DELLA DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI, DEGLI INSETTI, ECC. NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 31 – RINVIO

1. La materia trova compiuta disciplina:
 - nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
 - nel regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
 - nella legge 23 dicembre 1978, n. 833; e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO VIII PASTORIZIA E INDUSTRIA DEL LATTE

Art. 32 – RINVIO

1. La materia trova compiuta disciplina nella vigente legislazione.

CAPO IX DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

Art. 33 - DIVIETO DI APPICCARRE FUOCO

1. Non si può dare fuoco, nei campi e nei boschi, alle stoppie a distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.
2. Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.
3. In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di dare fuoco, nei campi, alle stoppie prima del 30 agosto.
4. Per le trasgressioni trova applicazione l'art. 59 del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 34 - SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

1. In caso d'incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.
2. Nel caso, trovano applicazione l'art. 652 del Codice Penale, la legge 1 ° marzo 1975, n. 47, per la difesa dei boschi dagli incendi e la legge 4 agosto 1984, n. 424.

CAPO X
COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME
DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

Art. 35 - DISCIPLINA E LIMITAZIONI

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati rurali può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti, comunque nel rispetto del D.G.R. 3733/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 36 - DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e relative successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934, n. 266) e 12 maggio 1937 (G.U. 24 giugno 1937, n. 145) è vietato tenere nell'abitato rurale materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Art. 37 - LOTTA CONTRO GLI ANIMALI NOCIVI E LE CRITTOGAME PARASSITI DELLE PIANTE PROVVEDIMENTI - OBBLIGO DI DENUNCIA

1. Nel caso di comparsa di animali nocivi e di crittogame parassiti delle piante, l'Autorità Comunale potrà impartire, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e successive modificazioni.

2. Salvo le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare alle Autorità competenti e all'osservatorio per le malattie delle piante competente, la comparsa di insetti, di animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi anche con mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli Organi tecnici competenti.

Art. 38 - PIANTE ESPOSTE ALL'INFESTAZIONE - DIVIETO DI TRASPORTO

1. Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante, esposte all'infestazione, senza una dichiarazione di immunità rilasciato dall'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio.

TITOLO III

NORME FINALI - SANZIONI

Art. 39 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Art. 40 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio a norma dell'art.33 comma 2° dello Statuto Comunale di cui alla deliberazione del C.C. 88/2000.

Art. 41 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 42 - USI E CONSUETUDINI

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

Art. 43 - SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, i trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'art.7/bis del T-U-EE.LL. n. 267 del 18.08.2000, da €. 25,00 a €. 500,00.-

2. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.